Sent./Ord. n. 125/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE – ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74639 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Ienco (NCIGNN74D54I234R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria C.V. (CE), via Latina n. 42 (gianna.ienco@avvocatismcv.it),

nei confronti

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla via Diaz n. 11;

del Comando Generale della Guardia di Finanza (VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico Personale in quiescenza) in persona del Comandante pro-tempore, domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli

alla via Diaz n. 11;

della Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale in persona del Comandante protempore, domiciliato ex Lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla via Diaz n. 11.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 16.3.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la Guardia di Finanza il Capitano Adelchi Vigile e per il Ministero dell'Economia il dott. Hettiyakandage.

Premesso che:

- il ricorrente (omissis), vice Brigadiere della Guardia di Finanza, con le istanze del 15.9.2005 e del 22.11.2006 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: "*Segni di spondiloartrosi iniziale, con piccole produzioni osteofitiche marginosomatiche anteriori e laterali, segni di artrosi interapofisaria; artrosi cervicale con discopatia C6-C7 e sindrome branchialgica dx, E.O. della digitapressione periferica con limitazione funzionale rachide cervicale, con interessamento neurologico periferico dell'arto superiore dx*";

- in data 18.4.2012 con il verbale n. 4392 la Commissione medica ospedaliera straordinaria ha constatato la sussistenza di segni di discopatia e di spondiloartrosi;

- il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 310 del 5.7.2013 ha considerato l'infermità "*Spondilouncoartrosi cervicale diffusa con protusione discale C6-C7 e segni emg di danno muscolare neurogeno cronico*" non dipendente da causa di servizio;

- la Guardia di Finanza con la determinazione dirigenziale n. 2281 del 18.11.2015 ha recepito il parere del suddetto Comitato e non ha riconosciuto la predetta infermità dipendente da causa di servizio e pertanto ha rigettato la domanda di equo indennizzo;

Rilevato che:

- il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"Spondilouncoartrosi cervicale diffusa con protusione discale C6-C7 e segni emg di danno muscolare neurogeno cronico*", da ascrivere alla Tabella A VIII categoria, e in via subordinata chiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio;

- secondo la difesa del ricorrente l'Amministrazione nel negare la dipendenza non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative del (omissis)limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori endogeni non dipendenti dall'attività lavorativa;

- con la memoria di costituzione dell'11.9.2025 il Ministero dell'Economia eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito contestava la fondatezza del

ricorso in considerazione dell'assenza di prova del nesso di causalità tra l'infermità lamentata e il servizio prestato;

- con la memoria di costituzione del 4.3.2026 anche la Guardia di Finanza ha contestato la fondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio;

Considerato che:

- con l'odierno giudizio il ricorrente non contesta il rigetto della domanda di concessione dell'equo indennizzo, bensì mira a ottenere il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della lamentata malattia. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la circostanza o meno della permanenza del servizio attivo del ricorrente (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009 n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34). In caso contrario verrebbe negata al personale

la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario per poter successivamente o in ogni momento far valere il diritto alla pensione privilegiata (Corte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sent. 14.2.2017 n. 30);

- l'atto a contenuto provvedimentale di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta è ex se direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile indipendentemente dal risvolto relativo all'equo indennizzo e l'azione di accertamento giudiziale svolta nella controversia in esame attiene all'ottenimento della futura pensione privilegiata. Le esposte osservazioni trovano esplicita fonte normativa nel d.p.r. 29.10.2001 n. 461 recante il regolamento in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per l'equo indennizzo e per la pensione privilegiata. Il citato d.p.r. all'art. 12, rubricato "*Unicità di accertamento*", precisa che "*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*", sancendosi in tal modo l'autonoma lesività del diniego di riconoscimento per cui si controverte e la duplice funzione del riconoscimento medesimo;

- va accolta l'eccezione formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanza di carenza di legittimazione passiva, atteso che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio, il parere rilasciato dal Comitato di Verifica, organo incardinato nel Ministero, è atto endoprocedimentale reso da un organo consultivo, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio;

- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sofferta infermità;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che l'infermità "Spondilouncoartrosi cervicale diffusa con protusione discale C6-C7 e segni emg di danno muscolare neurogeno cronico" sia dipendente da causa di servizio;*
- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ne dispone l'estromissione dal

giudizio;

- ordina all'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta, di esprimere motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica, se necessaria, diretta o per delega, e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate

nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente emerse.

Fissa all'udienza del 25.1.2027 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e all'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.3.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.05.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli (firma digitale)